

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### “ISTITUTO DI RICERCA SCUOLA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE APS”

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Viene costituito a Roma il 4 febbraio 1982, presso il Dottor Giuseppe Cardelli, Notaio in Roma, l'I.R.S.E.F., Istituto di Ricerca Scuola, Educazione e Formazione.

Da allora ad oggi l'Istituto ha operato in coerenza e in continuità nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo gli articoli del Codice civile e nel rispetto dei principi dell'etica cristiana.

Negli anni l'associazione ha adeguato il proprio statuto per adeguarsi al mutato quadro sociale, culturale e normativo. E' quindi divenuta Associazione di Promozione Sociale, pur rimanendo nel solco culturale ed etico dei principi che ne hanno originato la costituzione.

A seguito dell'emanazione della Riforma del Terzo Settore, l'associazione adegua il proprio statuto ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. La ragione sociale dell'Associazione diventa “**ISTITUTO DI RICERCA SCUOLA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE APS**”, di seguito definita semplicemente “**IRSEF**”.

La associazione aggiunge alla propria denominazione un logo riportante la dicitura Scuola. Il disegno contenente il logo dell'associazione posto al disopra della denominazione IRSEF è allegato alle seguenti modifiche statutarie, ed appartiene all'IRSEF che ne conserva l'uso esclusivo.

L'associazione ha sede legale a Roma in viale Liegi 14 e la sua durata è illimitata.

L'associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro,

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 2 - Identità**

L'IRSEF è indipendente da ogni movimento politico e si ispira ai valori della Costituzione Italia e dell'etica cristiana.

L'IRSEF, avendo finalità d'intenti comuni, collabora con Università Pubbliche e Private, con Enti di Ricerca pubblici e privati, con altri enti sia pubblici che privati sia nazionali che internazionali che perseguano le finalità statutarie in materia di istruzione, educazione e formazione, sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

## **Art. 3 – Finalità e scopi di Irsef**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche dell'educazione, della istruzione, rivolti a docenti, personale scolastico non docente, dirigenti scolastici, genitori, studenti, lavoratori, immigrati, volontari, animatori socio-culturali e sanitari, operatori scolastici e sociali, singoli o a gruppi ed anche ad associazioni e organismi del territorio sia nazionale che internazionale;
- attuare ricerche e studi: sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, socio-sanitari; in Italia e all'estero, per conto proprio, o delle Associazioni di genitori, o altri organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;
- svolgere attività di supporto o assistenza tecnica a favore di Università pubbliche o private, Enti di ricerca, Istituzioni scolastiche, Associazioni di genitori, o altre Istituzioni interessate alle tematiche dell'educazione, istruzione, ricerca didattica, formazione anche giuridica, salute, istruzione, partecipazione, socializzazione, recupero della devianza minorile, volontariato, nonché ai problemi dell'informazione;
- organizzare, promuovere e gestire convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti, fra gli interessati e gli esperti in materia di istruzione, educazione,

di politica sociale ed economica , familiare ,di partecipazione e di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie oggetto di attività statutaria;

- formare nuove figure professionali al fine di offrire ai giovani maggiori opportunità di lavoro.

IRSEF promuove e salvaguarda i valori e i diritti dell'uomo e della famiglia sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del fanciullo, incoraggiando adeguate politiche a sostegno dei diritti della persona anche nell'ambito della famiglia, della genitorialità, dell'educazione e della formazione dei figli.

In particolare:

- -sperimentare attività e servizi educativo-sociali, educativo-sanitari e familiari, di recupero della devianza minorile e tossicodipendente, ed altri, anche su commessa di organismi pubblici e/o privati; sperimentare programmi educativi-innovativi in collaborazione o su commessa di organismi scolastici di enti locali; sperimentare modalità partecipative e di volontariato;

- -preparare, aggiornare personale anche dipendente di enti pubblici e privati, ed esperti qualificati in riferimento all'istruzione, educazione, formazione e ricerca nazionale ed internazionale , nonché sostegno, animazione anche per l'impiego nei servizi educativi e familiari e nelle attività di cui ai punti precedenti, anche in convenzione con altri enti di formazione, ricerca ed universitari.

- -elaborare, produrre, divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico e culturale in tutte le forme sia cartacea che digitale, in conformità agli scopi dell'IRSEF;

- -partecipare, concorrere, collaborare a programmi di ricerca, studi, od altro su iniziativa di altre Istituzioni sui temi o in conformità con la politica dell'Istituto;

- -realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi sociali, giuridici del personale sia pubblico che privato, e familiari, educativi, socio-sanitari, e per la promozione di servizi ai genitori, alle famiglie, alla comunità;

- -svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

#### **Art. 4 - Risorse economiche e Patrimonio**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 5 - I Soci**

Il numero dei soci è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono aderire tutte le persone fisiche che accettano questo Statuto e versano la quota associativa, che è personale e non trasmissibile ad altri.

La richiesta di adesione delle persone fisiche deve essere fatta per iscritto sul modulo predisposto e accompagnata dalla presentazione di un socio.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;

- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;



- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- a farsi autorizzare dal Consiglio Direttivo prima di intraprendere iniziative personali a nome e per conto di I.R.S.E.F.

### **Art. 8 – Organi**

Sono organi dell'IRSEF:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio Revisore dei Conti (organo facoltativo)
5. Comitato Tecnico-scientifico
6. Organo di Controllo (organo facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 9 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Il numero delle deleghe è regolamentato da specifico regolamento. Comunque al massimo ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione telematica almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. Le adunanze possono essere svolte di persona o in video conferenza, purché il socio ne abbia dato l'autorizzazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di quattro (4) ad un massimo di sette (7) persone, è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto:

- dal Presidente;
- dai membri eletti nell'Assemblea.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno il presidente e, a seguire, il Vice presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, i cui compiti sono definiti in apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, nel caso di loro impedimento da un loro vice. È garante e responsabile della correttezza delle attività e della gestione amministrativa dell'Istituto;

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni quattro mesi circa, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

L'avviso di convocazione, inviato tramite i nuovi mezzi di comunicazione telematica (es. e-mail, ecc.) almeno cinque giorni prima, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- in caso di dimissioni di componenti il Consiglio, questo rimane in carica purché

- il numero dei componenti restanti non sia minore a quattro; procederà alla ricomposizione del "plenum" tramite surroga dei primi non eletti;
- decide a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente non è prevalente;
  - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non soci, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con solo voto consultivo.
  - predisporre il regolamento dell'Istituto e del personale e approvarli;
  - predisporre gli atti formali da sottoporre all'Assemblea soci;
  - delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Art. 11 – Il Presidente**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 12 – Il Presidente Onorario**

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica è meramente un titolo onorifico e di riconoscenza.

Il Presidente Onorario non può rappresentare l'Associazione in alcuna sede senza il mandato del Consiglio direttivo. Il Presidente onorario può non essere socio e non ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti (Facoltativo)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 13 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.lgs. 117/17).

#### **Art. 14 – Organo di Controllo (Facoltativo)**

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 15 – Il Comitato Tecnico Scientifico**

E' l'organismo consultivo per l'elaborazione tecnico-scientifica degli orientamenti per le linee e l'attività di ricerca e studio dell'Istituto:

- è composto da un massimo di quindici membri, chiamati dal Consiglio Direttivo per meriti scientifici e di competenza;
- alle sedute possono assistere la Presidenza dell'Istituto, il Segretario Generale e altri membri del Consiglio Direttivo che lo desiderano;

- esprime parere sul programma annuale dell'Istituto.

### **Art. 16 – Decentramento e Struttura Territoriale**

Per essere adeguato ai bisogni, alle richieste e alle normative che la società attuale pone, l'IRSEF assume il seguente decentramento territoriale:

- IRSEF coordina e costituisce il centro unificante delle "Delegazioni Regionali", sorte ove gli interventi formativi ed educativi ne richiedano la presenza, specialmente come risposta istituzionale per l'accesso ai bandi e ai progetti.

Le forme di decentramento locale sono riconosciute come "associate" e come parte integranti dell'IRSEF e quindi debbono essere coerenti allo spirito, alle linee guida educativo/formative e ai principi/valori fondanti che sono alla base dell'IRSEF.

Le sezioni autonome non dovranno in nessun modo svolgere attività cosiddetta concorrenziale all'associazione madre. L'eventuale non rispetto di quanto appena espresso precluderà la possibilità della sezione autonoma di poter continuare ad utilizzare il nome di IRSEF.

Si rimanda ad apposito regolamento ulteriori aspetti organizzativi.

### **Art. 17 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

### **Art. 18 – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.